



COMUNE DI AGEROLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del Reg.

Data 12.04.2017

**IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC (IMU-TASI-TARI) -
APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO
2017.**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **dodici** del mese di **aprile** alle ore **18:37**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presente	Assente
1	Buonocore Andrea	X	
2	Fusco Filomena	X	
3	Milo Regina	X	
4	Mandara Giuseppina	X	
5	Ruocco Matteo	X	
6	Fusco Maurizio	X	
7	Naclerio Tommaso	X	
8	Acampora Salvatore	X	
9	Florio Matteo	X	
10	Panariello Giancarlo		X
11	Naclerio Lucia	X	
12	Apuzzo Rosario	X	

Assegnati n. 12	Presenti n. 11
In carica n. 12	Assenti n. 01

E' presente altresì il **Sindaco prof. Luca Mascolo** che, constatato il numero legale per la validità della seduta, ne assume la presidenza.

Partecipa il **Segretario Comunale dott.ssa Paola Pucci**.

La seduta è pubblica.

Consigliere Andrea Buonocore: Ci limitiamo a leggere il deliberato e ne chiediamo l'approvazione.

Sindaco prof. Luca Mascolo: Grazie, assessore Buonocore. La parola a chi la chiede, prego capogruppo Florio.

Consigliere Matteo Florio: Su questo argomento devo dire che noi apprezziamo che le tariffe siano rimaste tutte uguali. L'unica cosa che noto in questo piano è che è rimasto tutto invariato rispetto all'anno 2016, tranne che la Tasi, i servizi indivisibili. L'anno scorso avevamo un costo totale di 735.967,00 euro e con la Tasi andavamo a coprire i costi pari a 450.000,00 euro, quest'anno invece vedo che questi servizi indivisibili sono leggermente calati perché abbiamo un totale di 671.967,64 euro e nel bilancio abbiamo inserito esattamente 470.000,00 euro. Questo è l'unico dato che cambia nell'intera materia rispetto all'anno scorso, pertanto, noi, su questo punto, ci asteniamo.

Consigliere Tommaso Naclerio: Il voto del gruppo di maggioranza è evidentemente favorevole, vista anche la buona volontà da parte di questa amministrazione di tenere invariate le aliquote anche per l'anno in corso, nonostante le difficoltà che quotidianamente andiamo ad affrontare come ente locale, che poi andremo a sottolineare e ad evidenziare in fase di discussione della proposta di approvazione del bilancio di previsione. Per questo siamo favorevoli alla proposta.

Sindaco prof. Luca Mascolo: Prima di porre in votazione l'argomento così come illustrato dall'assessore Buonocore, penso che sia doveroso dire due parole. Mi sono astenuto dal commentare sul punto di prima, perché io penso che, ai nostri concittadini, quello che interessa è il risultato, al di là delle alchimie finanziarie, dei numeri, o delle variazioni percentuali tra un anno e l'altro, visto che siamo oramai stabilmente da anni riconosciuti come esempio di comune virtuoso che ben opera nel campo ambientale, e di questo dobbiamo dire grazie ai nostri concittadini, a tutti gli operatori e ai tecnici che lavorano tutti i giorni per permetterci di migliorare le nostre performance, e, ovviamente, con la modalità, accettiamo anche i suggerimenti di poter provare a migliorare la performance. Il problema è che non possiamo far scomparire i rifiuti, non abbiamo la bacchetta magica: se il nostro territorio produce più rifiuti un motivo ci sarà, e non è sicuramente perché la gente la mattina si sveglia e vuole produrre più rifiuti. Ci sarà un motivo che è legato a una crescita consistente del tessuto economico agerolese, a una crescita consistente del volume d'affari delle attività ad Agerola, a una crescita consistente del comparto turistico dove si registrano sempre più numeri esponenziali e che, ovviamente, produce di riflesso anche più rifiuti. Questo mi sembra una cosa lapalissiana, ma capisco che conoscere il marchese Lapalisse è arte difficile e complicata, e quindi è inutile che ci dilunghiamo molto su questo, il coraggio, diceva Don Abbondio, se uno non c'è l'ha non se lo può dare. Tornando a noi, il cittadino qualunque, che sta in mezzo alla strada e si sveglia la mattina per andare a lavorare e non per lucrare sulle attività degli altri, quello che non cerca espedienti per sopravvivere ma si rimbocca le maniche e cerca di lavorare duramente, come sono la stragrande maggioranza dei nostri cittadini a differenza di alcuni parassiti ben noti all'interno della città, il cittadino normale, non i parassiti, si interessa di quanto paga, caro capogruppo Florio, e questa amministrazione si vanta di non aver aumentato le tasse, si vanta di averle abbassate nel campo specifico della Tari, si vanta di avere la tassa più bassa dell'intero circondario. Tutto questo ci porta ad essere enormemente soddisfatti e, al di là delle variazioni tra un capitolo e l'altro, quanto costa questo o quanto costa quell'altro, l'esercizio specioso e ragionieristico al cittadino qualunque non interessa, interessa il risultato: quanto paga a fine anno, quanta mano gli mette in tasca l'ente locale per dargli i servizi locali. Ritengo che è un vanto, un onore e una medaglia al valore che questa amministrazione si appunta sul petto tutti i giorni, il fatto di non essere vissuti da parassiti a danno degli altri e di aver lavorato nell'interesse dei cittadini, abbassando costantemente le tasse, al punto tale che ci viene riconosciuto unanimemente; il risultato che conta è questo, non quello del punto precedente. Quello di prima era solo l'esercizio dialettico di impostare i numeri nel modo giusto e in base alle spese giuste, ma il risultato finale, quello non è cambiato, e quindi la tassa non cambia per i nostri cittadini, continuiamo a tenere le tasse più basse del circondario, continuiamo a garantire un altissimo livello di servizio nel campo della Tari e dei servizi senza mettere ulteriormente le mani nelle tasche dei cittadini. Di questo andiamo orgogliosi, e, con questo orgoglio, pongo in votazione l'argomento così come illustrato dall'assessore Buonocore. Chi è favorevole? Nove voti favorevoli. Chi si astiene? Tre astenuti. La deliberazione è approvata. Per l'immediata eseguibilità, chi vota a favore? Tutti favorevoli, grazie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le aliquote e tariffe IUC anno 2016 nella seguente articolazione:

Imposta Municipale Propria - IMU

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Abitazione principale accatastata in categoria diversa dalle A/1-A/8 e A9	ESENTE
Pertinenze dell'abitaz. principale accatastata in C/2 - C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTE
Abitazione principale accatastata in categoria A1- A8-e A9	0,40% = 4,00 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale	0,76% = 7,6 per mille
Aliquota su Aree fabbricabili - (calcolata sul valore attribuito alle stesse dalla Giunta Comunale con atto n. 141 del 16/11/2011)	0,46%= 4,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D (il cui gettito è interamente dello Stato)	0,76% = 7,60 per mille

La detrazione per abitazione per abitazione principale applicabile esclusivamente alle abitazioni di categoria A1/A8 e A9 e relative pertinenze è pari a € 200,00;

Tributo sui Servizi Indivisibili - TASI

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, purché accatastati in cat. A/6 - (Art. 9 c.3bis della Legge 133/94 e comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011).	0,10%= 1,00 per mille
Aliquota su Aree Fabbricabili - (calcolata sul valore attribuito dalla Giunta Comunale con delibera n. 141 del 16/11/2011)	0,10%= 1,00 per mille
Aliquota ordinaria unica per tutti gli immobili: abitazioni principali, pertinenze, altri fabbricati ad uso abitativo e strumentali (cat. A- B - C - D).	0,20% =2,00 per mille

Tassa sui Rifiuti - TARI

Individuazione, per categorie, delle utenze domestiche e non		€/ mq
UTENZE DOMESTICHE		
A	1	Abitazioni civili e accessori
		1,81
UTENZE NON DOMESTICHE		
1	1	Alberghi con ristorazione, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, agriturismi
		5,90
2	2	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
		5,90
3	3	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
		4,00

4	Esposizioni, autosaloni, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,80
5	Musei, biblioteche, scuole, associazioni varie (culturali, sindacali, politiche, ecc.), oratori e locali annessi a luoghi di culto	1,00
6	Affittacamere, case vacanze, bed and breakfast	3,45
7	Mense, birrerie, hamburgerie, bar, caffè, pasticceria, pub	5,90
8	Attività industriali ed artigianali di produzione di beni specifici (caseifici, maglifici, abbigliamento, macello)	5,00
9	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, detersivi, mercerie, mangimifici e prodotti agro zootecnici, plurilicenze alimentari e/o miste, vendita materiali edili ed affini, ecc.	4,50
10	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, produzione di infissi e di lattoneria, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, lavorazione marmi, lavanderie, tipografie, parrucchieri, barbieri, estetisti/e. Salumifici, Panifici	4,20
11	Farmacie- parafarmacie	4,50
12	Studi medici, dentistici e laboratori di analisi	3,50
13	Uffici, agenzie turistiche, agenzie assicurative, studi professionali, banche ed istituti di credito, ecc.	4,50
14	Edicola, tabaccai, sale giochi, e scommesse	3,90
15	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e beni durevoli ed articoli da regalo, negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, studi fotografici ed ottici.	3,90
16	Case di cura e riposo, Uffici e locali ASL	3,10

Letto l'art. 172, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale stabilisce che al Bilancio di Previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Dato atto che ai sensi della Legge n. 488/2001 (legge finanziaria per l'anno 2001), così come confermato dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ed in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto Legge n. 244/2016 (cd, Decreto Milleproroghe 2017), pubblicato in G.U. n. 304 del 30.12.2016, art. 5, comma 11, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali per l'esercizio 2017 è stato differito al 31.03.2017;

Considerato che:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014 dell'imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, e ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nell'anno 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale "IUC", sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Letta la Legge di Stabilità 2016 che in materia di tributi locali così dispone:

IMU - art. 1 comma 10: interviene sull'art. 13 del D.L. n. 201/2011:

- con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma successiva;
- con la lettera b) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
 1. il comodante deve risiedere nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune;
 2. il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza nello stesso Comune, non classificata in A1, A/8 e A/9;
 3. il contratto di comodato deve essere registrato;
- il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- le lettere c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (come per la TASI) dalla Legge di Stabilità 2016;
- la lettera c) interviene sul comma 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione al 75 prevista dal comma 707 della Legge di Stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 è applicato solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016;
- la lettera d) abroga l'art. 13, comma 8-bis del D.L. n.201/2011 che prevedeva la c.d franchigia per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola che abbatteva l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore;
- in tema di terreni agricoli si evidenzia come anche per il corrente anno il Comune di Agerola è annoverato tra i comuni totalmente montani;
- la lettera e) anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al MEF, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del Federalismo Fiscale;
- il termine del 14 ottobre viene definito come "perentorio", la comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse;

Resta ferma:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella cat. A/1, A/8 ed A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota dello 0,4 per cento e la detrazione di € 200,00;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali;
- l'esenzione per i terreni agricoli;

Dato atto che continua altresì a trovare applicazione l'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, come modificato dal comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 conv. con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, prevedendo, a partire all'anno 2015, direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di tributi comunali e Imposta Unica Comunale, poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo Bilancio di Previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, tenendo conto di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 e dalla Legge di Stabilità n. 228/2012 la quale stabilisce che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, trattenuta dall'Agenzia delle Entrate - Struttura di gestione degli F24 - e pertanto non incassata dall'Ente;

TASI - art. 1 comma 14 sancisce l'esclusione della TASI delle abitazioni principali, declinandola anche con riferimento alle specificità del tributo. Le modifiche incidono sulla disciplina TASI dettata dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013). In particolare:

- la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi degli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/, A/8 e A/9 (cd immobili di lusso);
- con la lettera b) viene sostituito il comma 669 della Legge di Stabilità 2014 riguardante il presupposto impositivo della TASI. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli. Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la lettera c) interviene sul comma 678 della Legge di Stabilità 2014 normando la TASI per i cd "immobili merce". Viene stabilito che, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;
- la lettera d) integra il comma 681 della Legge di Stabilità 2014, prevedendo che il possessore di un'abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore (ad es. locatario), ad eccezione degli immobili di lusso, versa la TASI nella percentuale pari al 90% stabilita dal Comune con regolamento relativo all'anno 2015;

- infine con la lettera e) viene modificato anche per la TASI il termine, ora "perentorio" entro cui il Comune deve inviare le deliberazioni di variazione al Mef, che è anticipato al 14 ottobre, ai fini della pubblicazione nel portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre;

Considerato che con riferimento alla **TASI**:

- l'art. 1, comma 683, della Legge di Stabilità n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2 del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;
- l'art. 1, comma 682, della Legge di Stabilità n. 147/2013 prevede che con norma regolamentare il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibile e l'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi cui copertura la Tasi è diretta;

Considerato necessario individuare, per l'anno 2017, i servizi e l'importo dei relativi costi che saranno coperti dalla Tasi, anche se solo parzialmente, così come desunti dallo schema del Bilancio di Previsione 2017 in corso di predisposizione di seguito riportati:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI DA COPRIRE
Viabilità circolazione stradale e servizi connessi	€ 89.522,03
Illuminazione Pubblica	€ 205.000,00
Servizi di protezione civile	€ 8.700,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio	€ 40.000,00
Polizia Municipale	€ 328.745,61
Totale costi	€ 671.967,64

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, la percentuale di copertura nel 2017 è pari al 69,94%, avendo previsto un'entrata TASI pari ad € 470.000,00;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo Bilancio di Previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Dato atto che le ultime modifiche normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 non hanno comportato una sostanziale modifica della disciplina della TARI rispetto al 2016, e che, pertanto, anche per il corrente anno le tariffe Tari sono determinate sulla base di quanto già previsto per l'anno 2016 con delibera consiliare n. 23 del 22.04.2016;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;
- con deliberazione del Consiglio Comunale adottata in questa stessa seduta, è stato approvato il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017 determinando i costi per la raccolta e lo smaltimento rifiuti, e che le tariffe in essere ed approvate con delibera di C.C. n. 23/2016, sono tali da consentire anche per l'anno 2017 la copertura integrale dei costi diretti ed indiretti del servizio;

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016), così come prorogato dall'art. 1, comma 26, della Legge di Stabilità 2017 n. 232/2016 ove

si stabilisce che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016;

Ritenuto opportuno, in base alla programmazione amministrativa e finanziaria, nonché alle dinamiche relative al bilancio 2017, confermare anche per l'esercizio in corso le aliquote e le tariffe IMU-TASI e TARI nella stessa misura di quelle già in vigore nell'anno 2016 e di cui alla delibera consiliare n. 23/2016, tanto al fine di acquisire le risorse finanziarie necessarie a far fronte alle normali attività dell'Ente e per mantenere i livelli attuali dei servizi erogati alla collettività;

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, l'art. 1, comma 689, Legge 147/2013 ha rimesso all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, per l'IMU e la TASI l'autoliquidazione, e per la Tari l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

Ritenuto opportuno stabilire, di norma, le seguenti scadenze di pagamento:

- **IMU:** acconto 16 giugno, saldo 16 dicembre;
- **TASI:** acconto 16 giugno, saldo 16 dicembre;
con pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;
- **TARI:**
 1. **rata unica** entro il 30 luglio 2017;
 2. **frazionamento in quattro rate:**
 - 1° rata entro il 30 luglio 2017,
 - 2° rata entro il 30 settembre 2017,
 - 3° rata entro il 30 novembre 2017,
 - 4° rata a saldo entro il 30 gennaio 2018;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" inerente all'Imposta Municipale Propria (IMU), il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e la Tassa sui Rifiuti (TARI) adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 11.07.2014;

Visti:

- il D.Lgs. n. 23/2011;
- il D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011;
- il D.Lgs. n. 504/1992;
- il D.Lgs. n. 446/1997;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n.147/2013;
- il D.P.R n. 158/99;
- la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016);
- la Legge n. 232 dell'11.12.2016 (legge di stabilità per l'anno 2017)
- la vigente disciplina in materia;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione:

- | | |
|-------------------|--|
| - Presenti | n. 12 |
| - Assenti | n. 1 (Panariello) |
| - Votanti | n. 9 |
| - Astenuti | n. 3 (Florio, Apuzzo e Naclerio Lucia) |
| - Voti favorevoli | n. 9 |

DELIBERA

per le motivazioni in premessa esplicitate che qui si richiamano integralmente e qui si intendono

integralmente riprodotte e trascritte

1. **Approvare**, per l'anno 2017, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2017 confermando quelle approvate nel 2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 22 aprile 2016 come di seguito riportate:

Imposta Municipale Propria - IMU

- **confermare**, per l'anno 2017, le aliquote fissate nel 2016 come di seguito riportate:

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Abitazione principale accatastata in categoria diversa dalle A/1- A/8 e A9	ESENTE
Pertinenze dell'abitaz. principale accatastate in C/2 - C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTE
Abitazione principale accatastata in categoria A/1- A/8-e A/9	0,40% = 4,00 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale	0,76% = 7,6 per mille
Aliquota su Aree fabbricabili - (calcolata sul valore attribuito alle stesse dalla Giunta Comunale con atto n. 141 del 16/11/2011)	0,46%= 4,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di categ. D (il cui gettito è interamente dello Stato)	0,76% = 7,60 per mille

- **confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nell'importo annuo di € 200,00;
- **dare atto** che il comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 conv. con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, ha modificato l'art. 13, comma 2 del D.L. n.201/2011, prevedendo che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale **una ed una sola** unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- **stabilire** in € 12,00 l'importo minimo annuo al di sotto del quale l'imposta non è dovuta;

Tributo sui Servizi Indivisibili - TASI

- **confermare** per l'anno 2017, le aliquote fissate nel 2016 come di seguito riportate:

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, purché accatastati in cat. A/6 - (Art. 9 c.3bis della Legge 133/94 e comma 8 dell'art. 13 del D.L.201/2011).	0,10%= 1,00 per mille
Aliquota su Aree Fabbricabili - (calcolata sul valore attribuito dalla Giunta Comunale con delibera n. 141 del 16/11/2011).	0,10%= 1,00 per mille

Aliquota ordinaria unica per tutti gli immobili diverse dalle abitazioni principali (cat. A - B - C - D).	0,20% =2,00 per mille
Fabbricati adibiti ad abitazione principale con relative pertinenze, ad eccezione dei fabbricati censiti nelle categorie catastali A/1- A/8-e A/9	E S E N T I

- **stabilire**, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, ed il restante 90% a carico del proprietario;
- **stabilire**, altresì, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destini ad abitazione principale, escluse sempre quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 90%, mentre la residua quota del 10% non è dovuta dall'occupante (locatario), in quanto abitazione principale;
- **dare atto** che la Tasi è applicata nella misura di un terzo ad **una ed una sola** unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già **pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 conv. con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, che ha modificato l'art. 13, c. 2 del D.L. n.201/2011);
- **fissare** in € 2,00 l'importo minimo annuo al di sotto del quale il tributo non è dovuto;
- **individuare** e determinare, in conformità a quanto statuito dall'art. 9 del Regolamento comunale IUC per l'anno 2017 i seguenti servizi indispensabili nell'ambito dei quali sono indicati i relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta in ragione del 69,94% a fronte di un gettito previsto di € 470.000,00:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI DA COPRIRE
Viabilità circolazione stradale e servizi connessi	€ 89.522,03
Illuminazione Pubblica	€ 205.000,00
Servizi di protezione civile	€ 8.700,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio	€ 40.000,00
Polizia Municipale	€ 328.745,61
Totale costi	€ 671.967,64

Tassa sui Rifiuti - TARI

- **confermare**, per l'anno 2017, le tariffe Tari, così come determinate e approvate nell'anno 2016, e riportate nel sotto prospetto riepilogativo, dando atto che per la formulazione e determinazione delle stesse, in analogia a quanto effettuato nell'anno 2016 con deliberazione di C.C. n. 23 del 22.04.2016 è stato utilizzato, avvalendosi del disposto dell'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013, il metodo alternativo senza rilievo del numero dei componenti del nucleo familiare:

Individuazione, per categorie, delle utenze domestiche e non		€/mq	
UTENZE DOMESTICHE			
A	1	Abitazioni civili e accessori	1,81
UTENZE NON DOMESTICHE			
	1	Alberghi con ristorazione, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, agriturismo	5,90
	2	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,90
	3	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00

4	Esposizioni, autosaloni, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,80
5	Musei, biblioteche, scuole, associazioni varie (culturali, sindacali, politiche, ecc.), oratori e locali annessi a luoghi di culto	1,00
6	Affittacamere, case vacanze, bed and breakfast	3,45
7	Mense, birrerie, hamburgerie, bar, caffè, pasticceria, pub	5,90
8	Attività industriali ed artigianali di produzione di beni specifici (caseifici, maglifici, abbigliamento, macello)	5,00
9	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, detersivi, mercerie, mangimifici e prodotti agrozootecnici, plurilicenze alimentari e/o miste, vendita materiali edili ed affini, ecc.	4,50
B-10	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, produzione di infissi e di lattoneria, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, lavorazione marmi, lavanderie, tipografie, parrucchieri, barbieri, estetisti/e. Salumifici, Panifici	4,20
11	Farmacie- parafarmacie	4,50
12	Studi medici, dentistici e laboratori di analisi	3,50
13	Uffici, agenzie turistiche, agenzie assicurative , studi professionali, banche ed istituti di credito, ecc.	4,50
14	Edicola, tabaccai, sale giochi, e scommesse	3,90
15	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e beni durevoli ed articoli da regalo), negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, studi fotografici ed ottici.	3,90
16	Case di cura e riposo, Uffici e locali ASL	3,10

- **dare atto** che sull'importo della TARI si applica, il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
 - **dare atto** che la Tari, previa documentata richiesta, è applicata nella misura di un terzo ad **una ed una sola unità** immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già **pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 conv. con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80);
2. **stabilire** che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in 4 rate:

IMU	Acconto	16 giugno 2017
	Saldo	16 dicembre 2017
TASI	Acconto possessore e occupante	16 giugno 2017
	Saldo Possessore e occupante	16 dicembre 2017

TARI	Unica Rata	30 luglio 2017
	Con frazionamento in 4 Rate	
	1^ Rata	30 luglio 2017
	2^ Rata	30 settembre 2017
	3^ Rata	30 novembre 2017
	4^ Rata a saldo	30 gennaio 2018

3. **riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
4. **dare atto** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
5. **dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'IMU dall'art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, convertito in Legge 124/2013, disponendone la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 13 bis, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Con separata votazione unanime e favorevole dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 267/2000.



Comune di Agerola

città Metropolitana di Napoli

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
ESPRESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000.

OGGETTO DI DELIBERAZIONE

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC (IMU-TASI-TARI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
PER L'ANNO 2017.

REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE.



IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO

dott.ssa Giovanna Peccerillo

Data 05.04.2017

REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE.



IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO

dott.ssa Giovanna Peccerillo

Data 05.04.2017

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO

dott.ssa Giovanna Peccerillo

Data

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Luca Mascolo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Paola Pucci

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. 358 Reg. Pubblicazioni

Il Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Agerola , li 28 aprile 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to Teresa Cuomo

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000);

Agerola , li 28 aprile 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Paola Pucci

su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, del D.Lgs N. 267/2000);

Agerola, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Pucci

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Agerola , li 28 aprile 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Pucci

Paola Pucci